

STATUTO

RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPISTRELLO AQ VIA ANTONIO
GRAMSCI 18

Numero REA: AQ - 215859

Codice fiscale: 02199110665

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al n. 3717 di Raccolta	
	STATUTO	
	Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa ap-	
	plicabile	
	Art. 1 - Denominazione	
	La cooperativa è denominata "RAGGIO DI SOLE società coopera-	
	tiva sociale a RL".	
	Art. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Capistrello.	
	Art. 3 - Durata	
	La Cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre	
	2100 (duemilacento).	
	Compete all'Assemblea dei soci deliberare lo scioglimento an-	
	ticipato o la proroga della durata.Qualora la durata venisse	
	prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concor-	
	so alla approvazione della deliberazione di proroga non han-	
	no diritto di recesso.	
	Art. 4 - Scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria at-	
	tività senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse genera-	
	le della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini,attraverso la gestione di servizi so-	
	1	

	ciosanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo com-	
	ma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agi-	
	sce. Questi principi sono in particolare: la mutualità, la	
	solidarietà, la cooperazione nazionale ed internazionale, la	
	democraticità, l'impegno sociale, l'assunzione di correspon-	
	sabilità nella costruzione del benessere collettivo, l'eser-	
	cizio consapevole di un ruolo attivo ed equilibrato nella so-	
	cietà civile e nella comunità locale a cui appartiene ed in	
	cui si riconosce quale soggetto in relazione, capace di a-	
	scoltare, interrogare, interrogarsi per promuovere, favorire	
	e sostenere i diritti civili e sociali in applicazione di	
	quanto previsto dall'Art. 117 della Costituzione Italiana,	
	la dignità ed il rispetto di ogni vita umana. La Cooperativa	
	fa proprio lo spirito comunitario e la capacità di assumere	
	- per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e	
	della collettività - un equilibrato rapporto di cooperazione	
	attiva con gli altri soggetti della comunità locale sia pub-	
	blici che privati, ed in particolare con gli organismi del	
	terzo settore, gli altri enti cooperativi, le imprese socia-	
	li su scala locale, nazionale ed internazionale.	
	La Cooperativa può realizzare i propri scopi sociali median-	
	te il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei	
	volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di	
	2	

	solidarietà sociale e la Cooperativa può operare anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento ed all'integrazione con altre Co-	
	operative sociali, con le diverse Organizzazioni no profit	
	(Associazioni, Fondazioni ecc.) nonché allo sviluppo delle e-	
	sperienze consortili, delle reti di imprese, dei consorzi	
	territoriali e delle Associazioni temporanee di Imprese e/o	
	di scopo purché in modalità non prevalente. La Cooperativa	
	può aderire a Centrali Cooperative ad Organismi economici o	
	Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, coope-	
	rativistiche, di lavoro e di servizi. L'adesione agli Organi-	
	smi, alle reti d'impresa, alle associazioni temporanee e a-	
	gli Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 5 - Oggetto	
	In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, le	
	attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguen-	
	ti.	
	La Cooperativa nella definizione del proprio oggetto sociale	
	individua come riferimento cardine la garanzia di esigibi-	
	lità dei diritti sociali e civili per tutte le persone mag-	
	giorenni e minorenni presenti a qualunque titolo sul territo-	
	rio nazionale. In particolare la Cooperativa garantisce e ri-	
	spetta nell'espletamento di qualunque azione e intervento il	
	diritto alla partecipazione, alle pari opportunità, all'a-	
	3	

	scolto dei minorenni, degli adulti, delle famiglie senza di-	
	stinzione alcuna di sesso, etnia, cultura, religione, prove-	
	nienza, stato giuridico, all'identità di genere. La progetta-	
	zione e la gestione di ogni realtà, struttura, servizio e	
	prestazione risponderà ai principi ed ai valori etico - cul-	
	turali e di senso espressi nella Mission e nella Carta Etica	
	della Cooperativa e vengono acquisiti quali parti integranti	
	del presente Statuto. Nel rispetto di quanto sopra, la Coope-	
	rativa ha per oggetto sociale:	
	A) INTERVENTI A FAVORE DI MINORENNI attraverso la progetta-	
	zione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servi-	
	zi e prestazioni sociali, sanitarie, educative, psicologiche	
	aggregative e ricreative a valenza promozionale, preventiva,	
	curativa, riabilitativa, di presa in carico, di reinserimen-	
	to sociale e di avvio all'autonomia attraverso diversificati-	
	vi servizi, progetti ed interventi a favore di bambini/e e	
	ragazzi/e italiani e stranieri. In particolare gli interven-	
	ti si collocano:	
	1) nell'AREA DELLA TUTELA attraverso:	
	1.1) progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione	
	e verifica di servizi a carattere residenziale (con partico-	
	lare riferimento - ma non via esclusiva - alle Comunità edu-	
	cative, alle comunità terapeutiche, alle comunità familiari,	
	agli alloggi di semi-autonomia e alloggi di avvio all'autono-	
	mia).	
	4	

	Tutte le attività, servizi, progetti sono a carattere conti-	
	nuativo e/o temporaneo a favore di minorenni in situazione	
	di fragilità, emarginazione, devianza, dipendenze, con pro-	
	blematiche sanitarie, sociocomportamentali, relazionali ed e-	
	ducativo-psicologiche conseguenti a situazioni di incuria	
	grave, abbandono, maltrattamento e abuso anche sottoposti a	
	provvedimento civile - amministrativo - penale dell'Autorità	
	giudiziaria competente, ivi compresi tutti gli interventi ap-	
	plicativi del DPR 448/88 e s.m.i. (con particolare riferimen-	
	to - ma non in via esclusiva - alla misura della "messa alla	
	prova", della mediazione penale riparativa" e dell'accoglien-	
	za in Comunità educativa quale misura alternativa all'IPM.	
	1.2) Progettazione organizzazione, gestione ed erogazione	
	e verifica di servizi a carattere residenziale a favore di	
	minorenni stranieri - anche non accompagnati - migranti, ri-	
	fugiati e/o richiedenti asilo in attuazione delle linee di	
	intervento previste dall'Autorità nazionale e periferica com-	
	petente in materia, ivi compresa l'autorità giudiziaria lad-	
	dove coinvolta.	
	2) AREA DELL'EDUCAZIONE, PROMOZIONE E SOCIALIZZAZIONE attra-	
	verso:	
	2.1) Progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione	
	e verifica di azioni e interventi afferenti alle politiche	
	giovanili (anche a favore di maggiorenni), con particolare	
	attenzione - ma non in via esclusiva - agli interventi di e-	
	5	

	ducazione a stili di vita positivi, alla pace, alla legalità	
	e alla cittadinanza attiva e azioni/interventi di animazione	
	sociale e di coesione sociale	
	2.2.) progettazione, organizzazione, gestione ed erogazio-	
	ne di servizi diurni a carattere socio-educativo rivolti a	
	bambini/e (con particolare riferimento - ma non in via esclu-	
	siva - ad asili - nido, nidi - famiglia, centri prima infan-	
	zia, scuola dell'infanzia)	
	2.3) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'e-	
	rogazione di servizi - attività - prestazioni continuative	
	e/o temporanee finalizzate alla positiva organizzazione del	
	tempo libero con particolare riferimento - ma non in via e-	
	sclusiva - alle attività aggregative, di socializzazione qua-	
	li i Centri diurni estivi case vacanze ecc, nonché alla ge-	
	stione delle diversificate forme ed attività di turismo so-	
	ciale a favore delle diversificate fasce d'età e nel rispet-	
	to delle specifiche esigenze;	
	3) AREA DELLA PREVENZIONE, DELLA CURA E DELLA PRESA IN CARI-	
	CO SOCIO-EDUCATIVA attraverso:	
	3.1) interventi di educativa domiciliare e territoriale	
	(con particolare riferimento - ma non in via esclusiva - a-	
	gli interventi e progetti di educativa domiciliare, territo-	
	riale, di strada- a carattere sociale, educativo, psicologi-	
	co e relazionale, - per conto di privati e/o di Enti pubbli-	
	ci (con particolare riferimento a Comuni, Aziende sanitarie	
	6	

	locali ed istituzioni scolastiche) a favore di minorenni,	
	della loro famiglia d'origine e della rete adulta di riferi-	
	mento attraverso l'attivazione di specifiche prestazioni so-	
	ciali, educative, animative;	
	3.2) progettazione, organizzazione, gestione e verifica di	
	servizi semiresidenziali - diurni (con particolare riferimen-	
	to - ma non via esclusiva - alle comunità diurne e alle acco-	
	glienze semiresidenziali nelle comunità educative) a favore	
	di minorenni presenti a qualunque titolo sul territorio ita-	
	liano	
	4) AREA DEL SOSTEGNO ALL'APPRENDIMENTO, DEL SOSTEGNO PSI-	
	CO-EVOLUTIVO E DELLA RIABILITAZIONE attraverso:	
	4.1) Progettazione, organizzazione, gestione, erogazione e	
	verifica degli interventi di formazione, orientamento, rimotivazione e sostegno scolastico finalizzate a favorire positive esperienze relazionali, di socializzazione e di integrazione nei contesti scolastici in riferimento al gruppo classe, al gruppo dei pari e alla relazione docenti - alunni	
	4.2.) Progettazione, organizzazione, gestione , erogazione	
	e verifica di Centri e spazi diurni, centri di aggregazione, doposcuola e simili),	
	4.3) Progettazione, organizzazione, gestione, erogazione e	
	verifica di interventi di Assistenza educativa scolastica a	
	favore di alunni affetti da disabilità, disagio sociale e	
	psico-relazionale, disturbi dell'apprendimento	
	7	

	4.4.) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e	
	l'erogazione e la verifica di servizi, attività e prestazio-	
	ni continuative e/o temporanee a favore di cittadini italia-	
	ni e stranieri a contenuto interculturale, di facilitazione	
	linguistica, di mediazione e di sostegno diretto e/o indiret-	
	to alla cooperazione internazionale	
	4.5) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'e-	
	rogazione e la verifica di servizi e prestazioni a valenza	
	psicologica, sociale, psico-sociale, socio-pedagogica, sani-	
	taria, psichiatrica, di counselling, terapeutici riabilitati-	
	va, di diagnosi, presa in carico e trattamento di disturbi	
	dell'apprendimento e/o bisogni educativi specifici a favore	
	sia dei minorenni accolti nelle diversificate attività della	
	Cooperativa sia di esterni il cui accesso al Servizio potrà	
	essere libero - spontaneo e/o su invio degli altri soggetti	
	pubblici e/o privati del territorio attraverso l'organizza-	
	zione e la gestione di Centri specialistici con sedi in di-	
	versi ambiti territoriali.	
	B) AREA DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI italiani e stra-	
	nieri attraverso la progettazione, l'organizzazione, la ge-	
	stione e l'erogazione e la verifica di servizi a carattere	
	residenziale e semiresidenziale e di accompagnamento territo-	
	riale, nonché prestazioni sociali, sanitarie ed educative	
	psicologiche e legali a valenza informativa, promozionale,	
	preventiva, di cura, presa in carico, reinserimento sociale	
	8	

	ed avvio all'autonomia a favore di adulti soli e/o con i pro-	
	pri figli italiani e/o stranieri in difficoltà, in situazio-	
	ni di grave emarginazione, disagio sociale e/o psichiatrico.	
	In particolare:	
	B.1) Interventi di contrasto alla violenza di genere e di	
	promozione e sostegno dei diritti delle donne, di sviluppo	
	dell'empowerment femminile, nonché della valorizzazione del-	
	la cultura femminile attraverso la progettazione, l'organiz-	
	zazione, la gestione di Centri anti-violenza, comunità allog-	
	gio residenziali, case di avvio all'autonomia, case-rifugio"	
	(anche con la modalità del Pronto Intervento e pronta acco-	
	glienza) per l'accoglienza residenziale a favore di vittime	
	di maltrattamento , violenza di genere, tratta a favore di	
	donne sole e/o con i propri figli nonché interventi di accom-	
	pagnamento all'autonomia (attraverso le "case di avvio	
	all'autonomia") e di accompagnamento territoriale;	
	B.2) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'e-	
	rogazione e la verifica di specifici interventi a carattere	
	residenziale a favore di adulti stranieri migranti, rifugia-	
	ti, richiedenti asilo, in protezione umanitaria e sociale in	
	attuazione delle linee di intervento previste dall'Autorità	
	nazionale e periferica competente in materia;	
	B.3) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'e-	
	rogazione e la verifica di specifici interventi a favore di	
	adulti sottoposti a misure detentive e/o dimessi dal carce-	
	9	

	re, anche attraverso l'attivazione di interventi di "messa	
	alla prova" e/o di "mediazione penale riparativa";	
	B4) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'e-	
	rogazione e la verifica di specifici interventi diurni, resi-	
	denziali, a carattere continuativo e/o saltuario e servizi	
	socio-assistenziali e sanitari a favore di anziani, ammalati,	
	disabili, invalidi tesi ad assicurare agli stessi un'esi-	
	stenza sana, dignitosa e positivamente inserita nel contesto	
	sociale circostante. Qualora necessario, il servizio di assi-	
	stenza sanitaria e socio-assistenziale-educativa può essere	
	debitamente prestato anche presso i luoghi di eventuale tem-	
	poranea degenza dei soggetti assistiti quali - ad esempio -	
	ospedali, case di cura, hospital day, case di riposo, case	
	vacanza e simili;	
	B 5) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'e-	
	rogazione di servizi a carattere continuativo e/o temporaneo	
	finalizzate all'offerta di soluzioni di accoglienza/ospita-	
	lità/alloggio a favore di giovani italiani e/o stranieri (con	
	particolare attenzione a lavoratori e studenti) quali pensio-	
	nati, pensionati protetti, casa del giovane e simili.	
	C) AREA DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE, DEL SOSTE-	
	GNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI E DELL'ACCOGLIENZA FAMILIARE at-	
	traverso:	
	C1) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'e-	
	rogazione e la verifica di servizi e prestazioni finalizzate	

	alla valorizzazione, sostegno e riattivazione della fami-	
	glia, della rete parentale e di riferimento e della comunità	
	locale attraverso interventi di promozione e sostegno delle	
	diversificate forme di genitorialità sociale,	
	C2) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'e-	
	rogazione e la verifica di servizi e prestazioni per l'attua-	
	zione delle diverse forme di affido familiare,(diurno, a tem-	
	po pieno, volontario, professionale, da famiglia a fami-	
	glia...), delle reti di famiglie, dell'adozione e delle va-	
	rie forme di ospitalità, accoglienza volontaria, solidaristi-	
	ca e/o professionale;	
	C3) la progettazione, l'organizzazione, la gestione di ser-	
	vizi affidi in partnership e/o su mandato dell'ente pubblico	
	titolare della competenza istituzionale;	
	C4) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'e-	
	rogazione di servizi e attività finalizzate a riqualificare	
	la normalità e gli abituali contesti di vita a sostenere la	
	partecipazione attiva e il protagonismo delle famiglie e de-	
	gli adulti, a implementare forme di prossimità, solidarietà,	
	coesione sociale, attraverso - in particolare ma non in via	
	esclusiva - l'offerta dei centri per la famiglia e dei servi-	
	zi di conciliazione finalizzati a sostenere equilibrio e com-	
	plementarietà tra la vita familiare e la vita lavorativa	
	C5) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'e-	
	rogazione di servizi tesi a garantire il diritto di visita	
	11	

	nel superiore interesse del minorenne a mantenere relazioni	
	parentali nonché servizi di Spazio Neutro nelle diverse e	
	complesse accezioni e definizione del Servizio.	
	C6) la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'e-	
	rogazione e la verifica di servizi e prestazioni a valenza	
	psicologica, sociale, psicosociale, socio- pedagogica, sani-	
	taria, psichiatrica, di counselling, terapeutici riabilitati-	
	va, di diagnosi, presa in carico a favore sia degli adulti	
	accolti nelle diversificate attività della Cooperativa sia	
	dei genitori o dei riferimenti parentali adulti dei minoren-	
	ni accolti, nonché di persone esterne il cui accesso al Ser-	
	vizio potrà essere libero - spontaneo e/o su invio degli al-	
	tri soggetti pubblici e/o privati del territorio attraverso	
	l'organizzazione e la gestione di Centri specialistici con	
	sedi in diversi ambiti territoriali.	
	D) AREA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA attraverso:	
	D1) la progettazione, l'organizzazione, la gestione - an-	
	che in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati	
	e del mondo accademico - di un Centro Ricerca e formazione	
	per l'erogazione di offerte formative e di supervisione fina-	
	lizzate sia a dare ai partecipanti una qualificazione utile	
	all'inserimento lavorativo all'interno ed all'esterno della	
	Cooperativa sia a sostenere ed implementare la conoscenza e	
	la competenza professionale in ambito culturale, sociale, a-	
	nimativo, artistico, sanitario, psicologico, relazionale, e-	
	12	

	ducativo, riabilitativo, formativo. Fruitori del Centro Ri-	
	cerca e Formazione potranno essere i soci lavoratori ed i la-	
	voratori della Cooperativa, nonché operatori e professionisti	
	esterni singoli e/o associati nei diversi soggetti del terzo	
	settore. Allo scopo la Cooperativa può gestire sedi da uti-	
	lizzare per la realizzazione di convegni, seminari, corsi di	
	formazione ed aggiornamento, sedute di supervisione, concer-	
	nenti le discipline e le tecniche richieste per interventi e	
	prestazioni sociali, educativi, psicologici, sanitari, psi-	
	chiatrici, psicoterapeutici, riabilitativi, assistenziali e	
	di recupero/reinserimento;	
	E) AREA DELLA RACCOLTA FONDI attraverso:	
	E1) la progettazione, l'organizzazione, la gestione di at-	
	tività di raccolta fondi a titolo di donazione a sostegno	
	della mission, delle attività e dei servizi della Cooperati-	
	va. In ogni caso tutte le attività di raccolta fondi - fund	
	raising dovranno rispondere a criteri di eticità, giustizia	
	sociale, uguaglianza, sviluppo sociale, promozione, sostegno	
	e rispetto dei diritti di cittadinanza di tutti e dei dirit-	
	ti di tutela dei minorenni, nonché di rispetto e sostegno	
	della dignità di ogni persona umana.	
	La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commer-	
	ciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessa-	
	rie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, pre-	
	stare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a fa-	
	13	

	vore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in	
	altre società o imprese, purché tali operazioni non siano	
	svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel	
	rispetto delle inderogabili norme di legge.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel ri-	
	spetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualisti-	
	ca	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, gli amministratori devono rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-	
	ci, la parità di trattamento deve essere rispettata anche	
	nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	
	essere approvati	
	dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.	
	Art. 7 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute	
	nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizio-	
	14	

	ni del codice civile e delle leggi speciali in tema di so-	
	cietà cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991,	
	n. 381 e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni	
	sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibi-	
	li.	
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519	
	c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convoca-	
	re, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazio-	
	ni dello statuto. I soci che non concorrono a tale delibera-	
	zione hanno diritto di recesso.	
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta	
	giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei	
	limiti predetti, la cooperativa è sciolta.	
	Soci	
	Art. 8 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli	
	2519 e 2522 c.c..	
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono	
	persone fisiche.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci di-	
	viene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integra-	
	to nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coo-	
	perativa si scioglie.	
	Possono essere soci:	
	- le persone fisiche che, svolgendo la propria attività lavo-	
	15	

	rativa, possono collaborare al raggiungimento delle finalità	
	sociali, in conformità alla legge e al presente statuto;	
	- le persone fisiche che prestano la propria attività gratui-	
	tamente, nella qualità di soci volontari, il cui numero non	
	può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai so-	
	ci volontari, a differenza degli altri soci, non si applica-	
	no i contratti collettivi e le norme di legge in materia di	
	lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in ma-	
	teria di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali;	
	- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessa-	
	rio al buon funzionamento della cooperativa, persone che	
	svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	Art. 9 - Procedura di ammissione	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con re-	
	golamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con deli-	
	bera dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con	

	lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto	
	svolta dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della co-	
	operativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti	
	dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli am-	
	ministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda,	
	- della documentazione ad essa allegata,	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita,	
	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'intere-	
	resse dell'aspirante socio,	
	- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con	
	l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddi-	
	sfare gli interessi dei propri soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	
	ta sul libro dei soci.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato a-	
	gli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione	
	della domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dal-	
	la comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convoca-	
	ta, delibera su tale argomento in occasione della sua prima	
	17	

	successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabi-	
	lito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto,	
	il diritto ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo	
	dell'attività degli amministratori.	
	Art. 11 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di e-	
	sercizio deve inoltre versare:	
	- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo	
	amministrativo in relazione alle relative spese di istrutto-	
	ria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità	
	ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli or-	
	18	

	gani della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'one-	
	re di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli ammi-	
	nistratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel	
	predetto libro.	
	Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se	
	la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato.	
	Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione, può proporre opposizione al tri-	
	bunale.	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	Art. 13 - Recesso	
	19	

	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:	
	- dal presente statuto	
	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative	
	- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in	
	quanto compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione	
	c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o altro ente	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di	
	lettera raccomandata o pec.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso en-	
	tro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne comunicazione al socio il quale, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può pro-	
	porre opposizione innanzi il tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui so-	
	pra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedi-	
	20	

	mento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda sia	
	il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.	
	Art. 14 - Esclusione	
	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da	
	parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e	
	dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da po-	
	tersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad	
	una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea	
	dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa inti-	
	mazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	21	

	la comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in ma-	
	teria di esclusione del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto se	
	ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappre-	
	sentante comune. In caso contrario gli eredi del socio defun-	
	to hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposi-	
	zioni di legge e del presente statuto.	
	Art. 16 - Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmen-	
	te ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capita-	
	le.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende	
	anche il rimborso del soprapprezzo.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di	
	centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.	
	Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	

	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della partecipazione si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Patrimonio e mutualità	
	Art. 18 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato:	
	- dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di	
	strumenti finanziari;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o previ-	
	sta per legge.	
	Art. 19 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	23	

	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 20 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.	
	Art. 21 - Bilancio	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	

	sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della società.	
	Art. 22 - Utili	
	La delibera sulla approvazione del bilancio provvede a desti-	
	nare gli eventuali utili:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	
	per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti	
	di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a	
	mutualità prevalente;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 23 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	
	nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ri-	
	storni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci operatori proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	apposito regolamento, con la precisazione che la qualità de-	
	25	

	gli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	Art. 24 - Strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la	
	disciplina prevista per le società per azioni.	
	Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attri-	
	buiti diritti di amministrazione e patrimoniali, oppure uni-	
	camente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione	
	possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori	
	qualificati.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non participa-	
	tivi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.	
	I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di am-	
	ministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli ammi-	
	nistratori e dei componenti l'organo di controllo.	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Art. 25 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	26	

	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	Art. 26 - Convocazione	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è	
	convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso conte-	
	nente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del	
	giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà conte-	
	nere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora	
	per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello	
	stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura dell'Organo Amministrativo, almeno quindici giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve es-	
	sere:	
	- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di	
	comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo	
	mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del	
	socio destinatario e come tale risultante dal libro dei so-	
	ci. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche	
	affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che prece-	
	dono quello in cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	
	per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'inter-	
	vento, tutti gli amministratori, i componenti dell'organo di	
	27	

	controllo e il revisore, se nominati, sono presenti o infor-	
	mati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempe-	
	stiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli ammini-	
	stratori, componenti dell'organo di controllo e revisore non	
	presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove	
	purché nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la	
	riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere con-	
	vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	

	sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei	
	soci, nei casi previsti dalla legge.	
	Art. 27 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima	
	come in seconda convocazione, è validamente costituita e de-	
	libera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il	
	numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa	
	tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limi-	
	tata, se non derogate dalla specifica disciplina delle so-	
	cietà cooperative.	
	Art. 28 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da alme-	
	no novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore no-	
	minale della sua quota.	
	Art. 29 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da al-	
	tri soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	29	

	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di	
	subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa ancorché non soci.	
	Amministrazione	
	Art. 30 - Forme di amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da tre a quindici membri, secondo il numero	
	determinato dai soci al momento della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non supe-	
	riore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scado-	
	no alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando	
	a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o	
	più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanen-	
	30	

	te ed anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fat-	
	ta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da	
	spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del con-	
	siglio e dell'organo di controllo o, in caso di urgenza, con	
	telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spe-	
	dire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consi-	
	glio di amministrazione, anche in difetto di formale convoca-	
	zione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tut-	
	ti i membri dell'organo di controllo.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizio-	
	31	

	ni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto	
	compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione,	
	purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazio-	
	ne;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato at-	
	to nei relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il presidente ed il segretario.	
	Art. 32 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di ammini-	
	strazione nel corso dell'esercizio vale il disposto del-	
	l'art. 2386 c.c..	
	Art. 33 - Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per	

	la gestione della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nel-	
	l'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinan-	
	done i poteri, direttori, institori o procuratori per il com-	
	pimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 34 - Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti	
	dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in	
	tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato ese-	
	cutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i li-	
	miti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissio-	
	ne, recesso o esclusione dei soci	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministra-	
	zione e all'organo di controllo, se presente, almeno ogni	
	sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior ri-	
	lievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consi-	
	glio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro	
	33	

	designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consi-	
	glio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a mag-	
	gioranza dei voti dei componenti.	
	Art. 35 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati.	
	Art. 36 - Rimborsi e compensi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministra-	
	tori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la riso-	
	luzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del man-	
	dato.	
	Controllo	
	Art. 37 - Controllo diretto dei soci	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni con-	
	tratte con la società, esercitano i poteri di controllo di-	
	retto loro attribuiti dalla legge.	
	Art. 38 - Organo di controllo e revisione contabile	
	La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revi-	
	sione contabile.	

	Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si	
	applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	Scioglimento liquidazione devoluzione	
	Art. 39 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva nei casi in cui tale accertamento non compete agli ammi-	
	nistratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquida-	
	zione.	
	Art. 40 - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	35	

37 di 37